

tuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e *start-up* innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università della ricerca, di concerto con il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 265, comma 5.

49. 02. Gelmini, Mandelli, Palmieri.

<i>Relatori</i>	<i>Governo</i>

* * *

ART. 50.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19, e degli effetti de-

terminati per gli anni 2020 e 2021 sui fatturati delle imprese di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, gli ammortamenti dei beni materiali delle medesime potranno essere imputati nel bilancio annuale delle imprese per il periodo di anni già previsto dalla regolamentazione fiscale vigente, incrementato di due annualità.

50. 3. Mancini.

<i>Relatori</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Proroga del piano transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 198 dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunte le seguenti: « e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

* **50. 02.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Proroga del piano transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 198 dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunte le seguenti: « e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

* **50. 012.** Moretto.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Proroga del piano transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 198 dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunte le seguenti: « e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

* **50. 013.** Frassini, Cestari, Bellachioma, Comaroli, Vanessa Cattoi, Tomasi, Gava, Garavaglia.

Relatori	Governo

* * *

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Proroga del Piano Transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 198 dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunte le seguenti: « e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse destinate

all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

50. 06. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Atis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.

Relatori	Governo

* * *

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Super ammortamento per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che acquistano veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finan-

ziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. Per l'acquisto di veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km il costo di acquisizione è, invece, maggiorato del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 8 milioni di euro per il 2020 e il 2021, in 24 milioni per il 2022 e in 48 milioni nel 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

50. 010. Chiazze, Sut.

Relatori	Governo

* * *

ART. 51.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

(Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole « bilanci relativi all'esercizio 2019 » sono sostituite dalle seguenti « bilanci relativi all'esercizio 2021 ».

51. 04. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Relatori	Governo